





ORDINANZA N° 23/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Corigliano Calabro. Occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati
	all'interno del porto per lo svolgimento della processione a mare in onore della "Madonna della Neve".

IL PRESIDENTE

VISTA	a legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia
	ortuale, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTI

in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art.
59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione,
parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali
competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con

attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro le Autorità di Sistema

Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;

VISTO

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo),

Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno

meridionale e Ionio;

VISTO II Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno

Meridonale e Ionio n. 138/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario

particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali

Generale f.f. I Dott. Pasquale Faraone;

VISTO l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di

competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza

previste dal Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani

regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le

disposizioni di cui all'art. 5;

VISTA

l'istanza/PEC pervenuta in data 29/7/2024, con la quale il Parroco Padre Ansalone Francesco, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, con la quale ha chiesto l'autorizzazione allo svolgimento di una processione con arrivo in porto per la giornata del 05 agosto 2024, anche al fine di consentire l'imbarco della statua della Madonna a bordo di un motopeschereccio;

VISTA

l'Ordinanza n. 5/2013 dell'allora Ufficio Circondariale Marittimo Corigliano Calabro di emanazione del regolamento relativo la disciplina degli accessi la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Corigliano Calabro;

TENUTO CONTO

degli esiti della riunione tecnica relativa all'evento, svoltasi in data 30/07/2024 presso la Capitaneria di porto di Corigliano Calabro, per discutere gli aspetti della sicurezza della circolazione stradale e portuale da garantire in occasione della manifestazione religiosa;

RITENUTO

di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;

VISTO

l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP

poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;

VISTO

altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;

VISTI

gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che in data 5 agosto 2024 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, la banchina n. 6 (c.d. Naviglio di Stato) del porto di Corigliano Calabro sarà interessata dai festeggiamenti in onore della Madonna della Neve, con imbarco di un simulacro sacro a bordo di un motopeschereccio, per come richiesto dal Sig. Ansalone Francesco, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare.

ORDINA

ART.1

ZONE DI INTERDIZIONE

Allo scopo di consentire lo svolgimento del della processione a mare, in onore della Madonna della Neve prevista per il giorno 05/08/2024 dalle ore 14:00 alle ore 20:00, il parroco Padre Ansalone Francesco, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, è autorizzato all'utilizzo dell'area demaniale dall'ingresso del porto alla banchina n. 6 (c.d. Naviglio di stato) del porto di Corigliano Calabro, specificatamente per l'imbarco della statua della Madonna e dei passeggeri autorizzati, sul motopesca "Esmeralda Pia", iscritto nel RR.NN.MM. & GG. della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro al n. CC 250.

Sono vietati l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (banchina n. 6, c.d. Naviglio di stato, del porto di Corigliano Calabro), ad eccezione del personale appositamente autorizzato. È fatta salva, in ogni caso, l'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni:

- 1. Nelle date e nelle fasce orarie sopra indicate non è consentito l'accesso con autoveicoli sulla Banchina n. 6, c.d. Naviglio di stato del porto di Corigliano Calabro;
- 2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento della manifestazione religiosa e dovrà astenersi dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento della stessa;
- 3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2

MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE D. M. PORTUALI INTERESSATE

Il parroco **Padre Ansalone Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve, in qualità di responsabile dell'iniziativa è obbligato, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza, a:

- 1. Rispettare la normativa in materia di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18/6/1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e successive modifiche ed integrazioni, avuto particolare riguardo all'obbligo di avviso alla questura competente nei termini previsti dagli articoli del Titolo II del Capo I del R.d. N.773/31 (T.U.L.P.S.) ai fini dello svolgimento della manifestazione, nonché nell'ipotesi di riprese televisive ex art. 76, comma 1;
- 2. Assicurare che siano state eseguite le verifiche di conformità degli impianti e dei materiali eventualmente destinati alle attività/eventi;
- 3. Rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti, con particolare riguardo ad eventuali gruppi elettrogeni;
- 4. Acquisire apposita dichiarazione di corretta installazione e montaggio delle strutture e degli impianti, redatta dall'esercente autorizzato all'esercizio delle attività;
- 5. Assicurare adeguate vie di fuga ed emergenza per il pubblico, da mantenere costantemente pronte all'utilizzo;
- 6. Rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Corigliano Calabro;
- 7. Rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno dell'organizzatore;
- 8. Si dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità dell'afflusso e deflusso del pubblico, nonché apporre segnaletica di preavviso indicante le limitazioni di accesso all'area interessata dall'evento, oltre che dei corridoi pedonali e di transito per eventuali mezzi di soccorso:
- 9. Dovrà essere posizionata una barriera interdittiva, volta a separare gli spazi destinati all'evento dal ciglio delle banchine.

ART. 3

DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE

La presente ordinanza ha validità per tutta la durata della manifestazione, nella specie, nel giorno 5/08/2024 dalle ore 14:00 alle ore 20:00.

ART. 4

OBBLIGHI DELL'AUTORIZZATO

Il parroco **Padre Ansalone Francesco**, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve risponderà di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree, banchine e dei locali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale - MTMI si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando l'organizzatore direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

Il parroco Padre Ansalone Francesco, in qualità di Parroco della Parrocchia "Santa Maria ad Nives" ed organizzatore della processione a mare in onore della Madonna della Neve dovrà, inoltre garantire:

- a) la manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature, incluse le dotazioni informatiche ed elettroniche eventualmente utilizzate per la manifestazione religiosa;
- b) l'acquisizione di tutte le autorizzazioni, certificazioni e nulla osta necessari, anche sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi;
- c) il mantenimento in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza adottate a norma della certificazione;
- d) il ripristino per danni che derivassero agli impianti per gli usi non consentiti;
- e) gli oneri necessari per le verifiche di controllo ed il rinnovo di tutte le certificazioni, permessi e nulla osta, ivi comprese quelli in materia di prevenzione incendi, nessuna esclusa.

ART. 5

NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 6

SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 7

PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale, sarà affissa all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ed all'Albo Pretorio del Comune di Corigliano-Rossano.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ma a discrezione del personale degli organi di polizia impegnati durante lo svolgimento della manifestazione religiosa in oggetto, sono consentite deroghe alle citate disposizioni, oltre che l'adozione e l'attuazione di misure ulteriori, atte a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Gioia Tauro, 31/07/2024

IL DIRIGENTE
DELL'AREA DEMANIO - PATRIMONIO - LAVORO
PORTUALE
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.

Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI